

ALLEGATO "B" AL N. 4155 REPERTORIO

AL N. 2867 RACCOLTA

STATUTO

della "Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia
Clinica"

ART. 1

Denominazione, sede e durata

L'Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica
(A.I.R.O.), di seguito indicata come "Associazione", ha sede
legale in Milano, Piazza della Repubblica 32 20124.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo
indeterminato.

Il Consiglio direttivo potrà spostare la sede di Milano,
senza delibere assembleari e potrà istituire sedi
secondarie, scientifiche e o amministrative in Italia.

ART. 2

Finalità e scopi

L'Associazione è apolitica. L'AIRO ed i propri legali
rappresentanti perseguono le finalità dell'associazione con
autonomia e indipendenza e non esercitano attività
imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle
attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di
formazione continua in medicina (ECM). Anche per il tramite
di società commerciali partecipate (o controllate)
dall'associazione.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L'Associazione ha i seguenti scopi:

1. Contribuire al progresso e allo sviluppo della Radioterapia e dell'Oncologia Clinica italiana e delle relative basi cliniche, biologiche, fisiche ed informatiche.

2. Promuovere e/o finanziare la ricerca scientifica e l'insegnamento nelle discipline di cui al punto 1.

3. Favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci, promuovendo opportune iniziative didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e l'erogazione di eventi formativi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina (ECM). Tra le iniziative sono ricompresi i corsi di Radioprotezione per consentire l'adeguamento alle normative vigenti in materia.

4. Elaborare linee guida, trials e ricerche scientifiche anche in collaborazione con Agenzie Regionali, Società scientifiche ed altri Enti, Organismi od Istituzioni.

5. Valorizzare la professionalità del radioterapista e favorire il razionale incremento qualitativo e quantitativo dei centri di Radioterapia Oncologica.

6. Promuovere scambi culturali tra radioterapisti e specialisti di altre discipline specie oncologiche nazionali

ed estere.

7. Promuovere una piena collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie ed altri Enti, Organismi od Istituzioni pubbliche o private ai fini del migliore sviluppo della radioterapia.

L'Associazione potrà esercitare, esclusivamente per il finanziamento delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) ogni altra attività, anche di prestazioni di servizi, che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

Potrà assumere e concedere mutui e finanziamenti in genere, e, sempre non nei confronti del pubblico, prestare fideiussioni e garanzie.

Potrà partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese società commerciali, la cui attività sia rivolta esclusivamente al finanziamento dei compiti istituzionali e precipuamente delle attività di formazione e aggiornamento e ricerca.

L'Associazione svolge la propria attività con la verifica della qualità delle prestazioni secondo quanto stabilito dalle normative in materia.

ART. 3

Congresso nazionale

L'Associazione organizza il congresso nazionale, ne cura il funzionale svolgimento e l'attuazione. Le modalità di attuazione del congresso nazionale è disciplinata dal regolamento.

ART. 4

Soci e Membri

Sono Soci dell'Associazione:

a) Soci Ordinari:

- Junior se < 35 anni

- Senior se > 70 anni.

Possono divenire Soci ordinari:

I laureati in Medicina e Chirurgia specialisti o specializzandi nella disciplina di Radioterapia (ex lege equipollenti), che operano in strutture e settori di attività del S.S.N. quali Aziende Ospedaliere, Aziende USL, Strutture a direzione Universitaria, IRCCS, Ospedali classificati, strutture accreditate con il SSN o in regime libero-professionale.

I Soci ordinari hanno diritto al voto e sono eleggibili a tutte le cariche dell'Associazione.

b) Soci Emeriti

I Soci emeriti sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria su proposta del Presidente, tra i Soci ordinari che siano stati particolarmente benemeriti

dell'Associazione. Essi hanno tutti i diritti dei Soci

ordinari e sono esentati dal pagamento della quota annuale.

c) Membri Aggregati

I Membri Aggregati sono coloro che possiedono una laurea

specialistica (fisica, biologia, informatica, ingegneria,

etc) e dedicano una sostanziale parte della loro attività

professionale alla radioterapia o alle scienze radiologiche;

anche i cultori di altre discipline ancorché non laureati

sono Membri aggregati.

I Membri Aggregati non hanno diritto al voto né attivo né

passivo e possono partecipare solo come uditori

all'Assemblea generale.

Le quote di iscrizione, diverse da quelle dei soci, sono

stabilite dal CD, come previsto dal Regolamento.

d) Soci Onorari

I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea generale

ordinaria su proposta del Presidente, tra tutte le

personalità che in Italia o all'estero abbiano contribuito

al raggiungimento delle finalità di cui all'art 2. I Soci

onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili per

le cariche societarie e sono esentati dal pagamento della

quota annuale.

L'iscrizione di tutti i Soci avviene mediante la

presentazione di una domanda e di un breve curriculum.

Le domande debbono essere sottoposte al Presidente, il

quale, sentito il Consiglio Direttivo, valuterà il possesso

in capo al richiedente dei requisiti previsti dallo Statuto

ai fini dell'ammissione, nonché dell'inserimento nella

specificata categoria di Socio o di Membro.

I Soci ordinari, i Membri aggregati ed i Membri finanziatori

sono tenuti al pagamento della quota annuale all'uopo

deliberata da C.D. per le diverse categorie di soci e di

membri come da regolamento.

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente

statuto, del regolamento, delle delibere sociali nonché del

codice etico adottato.

Tutti i soci sono tenuti ad evitare eventuali conflitti di

interessi, quali ad esempio quelli previsti dal codice etico

della società, dalla vigente normativa o da standard

raccomandati da istituzioni nazionali o sovranazionali.

ART. 5

Cessazione dei Soci

I Soci cessano di essere tali per morte, recesso od

espulsione. Il mancato pagamento della quota sociale

determina la perdita della qualità di socio.

In caso di segnalazione al C.D. di indegnità morale e/o

professionale ovvero di violazione grave dei doveri di socio

di cui all'art. 4,, il socio stesso viene deferito ai

proviviri dal C.D., che delibererà ai sensi dell'art. 12.

La delibera di espulsione o di sospensione è presa

insindacabilmente dal Presidente, sentito il Consiglio

Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

ART. 6

Organi Ufficiali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci (art.8);
- Presidente (art.10);
- Consiglio Direttivo (art. 11);
- Collegio dei probiviri (art.12);
- Collegio dei revisori o il revisore unico (art.14);
- Comitato scientifico (art. 16);
- Gruppi regionali (art. 15);
- Gruppi di studio (art 17).

Per tutte le cariche elettive e non i candidati non dovranno aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

ART. 7

Emolumenti

Le cariche societarie non danno diritto ad emolumenti, ma solo al rimborso delle spese documentate nei limiti deliberati dal C.D..

ART. 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci (ordinaria o straordinaria) è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

- **Assemblea ordinaria:** l'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente e si svolge, di norma, nell'ambito del Congresso nazionale. L'ordine del giorno dell'Assemblea è disposto dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

- **Assemblea straordinaria:** l'Assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata per importanti e documentati motivi dal Presidente direttamente o su richiesta di 2/3 dei membri con diritto di voto del Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci ordinari ed emeriti. Essa si svolge nella sede ritenuta più idonea dal Presidente.

Possono partecipare all'Assemblea, a pieno titolo, i Soci ordinari, emeriti ed onorari e solo come uditori i membri aggregati, purché in regola con la quota associativa.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato almeno 45 giorni prima della data fissata per l'adunanza tramite e-mail, lettera, telegramma, fax o strumenti equipollenti e deve contenere indicazioni del luogo, giorno, ora della riunione e dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e sul presupposto della presenza di almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 9

Deleghe

Sono valide le deleghe rilasciate esclusivamente ad altri

Soci ordinari od emeriti.

Nessun socio può però essere portatore di più di una delega.

La validità della delega viene insindacabilmente verificata

dal Presidente o da persone da lui delegate, o, in sua vece,

dal Presidente eletto. Non sono ammesse deleghe ai membri

del Consiglio Direttivo.

ART. 10

Presidente

E' eleggibile alla carica di Presidente ciascun socio

ordinario o emerito.

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti dei

Soci ordinari ed emeriti e resta in carica due anni come

Presidente eletto e due anni come Presidente effettivo; egli

non è rieleggibile consecutivamente.

Le attribuzioni del Presidente sono:

1. Rappresentare legalmente, a tutti gli effetti,

l'Associazione.

2. Provvedere all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea

dei Soci.

3. Presiedere e convocare il CD almeno due volte l'anno.

4. Convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e

straordinaria.

5. Formulare l'ODG delle sedute del CD e dell'Assemblea.

6. Delegare membri del CD per compiti o incarichi particolari.

7. Rappresentare l'Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio.

8. Avere la firma per tutti gli atti ufficiali dell'Associazione.

9. Nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nonché procuratori alle liti.

Il Presidente è coadiuvato da un Segretario alla Presidenza, prescelto tra i Soci e, su sua proposta, ratificato dal CD.

Il Segretario alla presidenza redige i verbali delle sedute del CD e dell'Assemblea dei Soci. La sua durata in carica coincide con quella del Presidente.

In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato del Presidente, subentra il Presidente eletto, quale Presidente effettivo sino al 31 Dicembre del biennio successivo al subentro.

ART. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da:

1. Presidente effettivo.

2. Presidente eletto che coordina i Gruppi regionali ed è responsabile, coadiuvato dai coordinatori dei Gruppi regionali e dalla segreteria dell'Associazione, di mantenere aggiornato il sito dell'Associazione.

3. Sette Consiglieri con mandato triennale, eletti da e tra i Soci ordinari ed emeriti, come previsto all'art 21, non rieleggibili consecutivamente alla stessa carica. Nei Congressi nazionali sono rinnovati, alternativamente alla scadenza dei rispettivi mandati, rispettivamente tre o quattro Consiglieri.

In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato, il Socio eletto sarà sostituito con il primo dei non eletti. Il Presidente delega, fra gli eletti, un Consigliere per il coordinamento dei Gruppi di studio. Il CD può operare solo se sono presenti i 2/3 dei consiglieri.

Fanno inoltre parte del CD a titolo consultivo e senza diritto di voto:

1. Il Segretario amministrativo che è eletto o rinnovato a maggioranza semplice dal CD, su proposta del Presidente.

2. Il Segretario alla Presidenza di cui all'art 10.

3. Il Rappresentante del Collegio dei Professori dell'Area Radiologica.

Compito del CD è quello di collaborare con il Presidente al raggiungimento delle finalità di cui all'art 2. Approva inoltre il bilancio di previsione e consuntivo e la relazione del Segretario Amministrativo, la definizione delle quote associative e la relazione sull'attività svolta proposte dal Presidente da sottoporre all'Assemblea generale.

ART. 12

Proviviri

L'Assemblea ordinaria dei Soci elegge su proposta
Presidente, sentito il CD, tra i Soci ordinari od emeriti,
tre Proviviri che hanno mandato triennale.

Compito dei Proviviri, è quello di valutare, su deferimento
del CD, ipotesi di indegnità morale o professionale, o
conflitti di interessi dei Soci ovvero di violazioni gravi
dei doveri dei soci di cui all'art. 4, proponendo al CD i
relativi provvedimenti da assumere. Il deferimento del socio
è proposto dal CD con maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

ART. 13

Segretario Amministrativo

Al Segretario Amministrativo sono affidati i seguenti
compiti:

- l'amministrazione del patrimonio sociale e la
conservazione dello stesso secondo le direttive fissate
dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- la gestione ordinaria secondo le direttive fissate
dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- il controllo dell'aggiornamento dell'elenco dei Soci e la
riscossione delle quote sociali affidate alla segreteria
centrale;

- la conservazione dell'archivio sociale;

- la redazione del Bilancio sociale consuntivo e del
Bilancio preventivo, corredati dall'apposita relazione, come

stabilito dall'art. 20;

- l'apertura e l'operatività su conti bancari e postali, su specifica delega del Presidente.

Al fine di garantire una corretta amministrazione, un'esatta formazione del Bilancio sociale ed un efficace controllo da parte dei Revisori Legali o del Revisore Unico, il Segretario Amministrativo dovrà provvedere ad affidare al consulente amministrativo la tenuta di una contabilità sistematica.

ART. 14

Revisori Legali o Revisore unico

I Revisori Legali sono nominati dall'Assemblea su proposta del C.D., con mandato triennale, in numero di tre, più due supplenti, tutti scelti fra i Revisori contabili iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali; possono intervenire, su convocazione del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo senza diritto di voto; esaminano e sottoscrivono il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci. I nominati designano tra loro un Presidente. In luogo del Collegio può essere nominato un Revisore Unico, con gli stessi requisiti, modalità ed attribuzioni.

ART. 15

Gruppi regionali

In ogni regione italiana o tra regioni limitrofe, nel caso

di pochi centri per ciascuna regione, è raccomandata

l'istituzione, da parte dei Soci, di Gruppi Regionali AIRO.

Compiti dei Gruppi Regionali sono lo svolgimento di riunioni

scientifiche periodiche in sede locale e la collaborazione

allo sviluppo della ricerca, al miglioramento delle

conoscenze, alla promozione dell'insegnamento ed alla difesa

professionale della radioterapia e comunque quanto utile al

raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 dello

statuto.

I Gruppi regionali possono avere statuti e regolamenti

autonomi, purché in sintonia con lo statuto della

Associazione. Gli statuti ed i regolamenti dei Gruppi

regionali debbono comunque essere approvati da parte del CD;

questi debbono altresì essere depositati, assieme a copie

degli atti ufficiali (verbali, elezioni, etc.) presso la

segreteria dell'AIRO nazionale.

Il Coordinatore del Gruppo regionale, eletto a norma del

proprio statuto e/o regolamento, ha l'onere di mantenere

aggiornato, per quel che riguarda la(e) sua(e) regione(i) il

sito dell'Associazione; anche a tale scopo si coordina con

il Presidente eletto.

L'attività dei Gruppi regionali è coordinata dal Presidente

eletto.

ART. 16

Comitato scientifico e Commissioni

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, tenendo conto degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il numero dei membri del comitato e i criteri di selezione degli stessi, sono esplicitati nel regolamento dell'associazione, in coerenza con quanto sopra.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 paragrafo 4, possono essere istituite Commissioni con finalità specifiche, temporanee o permanenti, che sono disciplinate dal regolamento.

ART. 17

Gruppi di studio

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 paragrafo 4, fermo restando che la rappresentanza formale dell'Associazione verso terzi (Agenzie regionali, Società scientifiche, Enti, Organismi o Istituzioni varie, etc.) è dovere inalienabile dell'Associazione, rappresentata come previsto dall'articolo 8 dal Presidente - coadiuvato dal CD - possono essere costituiti Gruppi di Studio a termine e finalizzati ad un argomento specifico.

L'attività dei Gruppi di studio è disciplinata nel regolamento. I Gruppi di studio debbono essere approvati,

preventivamente ad ogni loro attività, dal CD.

I Gruppi di studio possono essere sciolti dal Presidente dell'AIRO, sentito il CD.

ART. 18

Elezioni

Le elezioni alle cariche societarie avvengono durante un'assemblea, di norma in occasione dello svolgimento del Congresso Nazionale e si svolgono a scrutinio segreto. Esse sono organizzate a cura del CD e devono essere annunciate almeno tre mesi prima.

Risultano eleggibili i Soci ordinari ed emeriti purché in regola con le quote associative.

E' ammesso il voto espresso per corrispondenza con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 19

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate annualmente dai Soci;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo;

c) dalle elargizioni fatte da privati od Enti a qualsiasi titolo;

d) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate;

e) dalle somme derivanti da eventuali lasciti e donazioni o

comunque provenienti da qualsiasi fonte e destinate

all'Associazione;

L'importo del patrimonio indisponibile è pari ad Euro

200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

L'amministrazione ordinaria è affidata al Presidente mentre

la straordinaria è affidata al C.D. per entrambe coadiuvata

dal segretario amministrativo.

L'amministrazione straordinaria, che è costituita

esclusivamente dall'acquisto o dalla vendita di beni

immobili, viene comunque effettuata dal Presidente, sentito

il CD, che potrà provvedere ad indicare persona delegata a

firmare i relativi atti.

ART. 20

Bilancio

Il segretario amministrativo sottopone ogni anno il bilancio

di previsione ed il bilancio consuntivo al Presidente e al

collegio dei revisori o al revisore unico che lo presenterà

in Consiglio Direttivo per l'approvazione, entro il 30

aprile di ogni anno, insieme alla relazione sulla gestione.

Il Segretario Amministrativo illustra, nel corso

dell'Assemblea generale, il bilancio consuntivo e preventivo

per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, e in

caso di particolari esigenze non oltre il 30 novembre di

ogni anno.

Una volta approvati, i bilanci preventivi, i consuntivi e

gli incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 21

Rivista

L'AIRO pubblica e aggiorna costantemente l'attività scientifica della società attraverso il proprio sito web.

Inoltre, l'AIRO identifica, come definito nel regolamento, l'Organo o gli organi ufficiali di stampa cui è affidato il compito di raccogliere e pubblicare i contributi scientifici nell'ambito della Radioterapia Oncologica e materie affini.

ART. 22

Regolamento

Le modalità applicative ed esecutive del presente Statuto sono ulteriormente definite nel Regolamento. Le modifiche e le integrazioni del Regolamento proposte dal Presidente o da almeno tre membri del CD sono deliberate e rese immediatamente esecutive dopo l'approvazione di almeno i 2/3 dei membri del CD aventi diritto al voto.

ART. 23

Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta per volontà espressa da

almeno 2/3 dei Soci. In caso di scioglimento

dell'Associazione, l'eventuale attività patrimoniale sarà

devoluta ad enti fini analoghi a quelli dell'associazione

con delibera del CD a maggioranza di almeno 2/3 degli aventi

diritto al voto.

ART. 24

Modifiche di Statuto

Il presente statuto può essere modificato su proposta di

almeno 2/3 dei membri del CD aventi diritto di voto o su

richiesta di almeno 1/3 dei Soci ordinari ed emeriti.

Per le modifiche di Statuto il numero dei votanti non può

essere inferiore, in prima convocazione dell'assemblea, ad

1/2 dei Soci Ordinari ed Emeriti, mentre in seconda

convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero

dei presenti. E' previsto il voto espresso per posta. Ai

fini della valutazione del quorum dei votanti, al numero dei

presenti va aggiunto il numero dei votanti per posta.

Risultano approvate le proposte di modifica che ricevono il

50% più uno dei voti; queste entrano in vigore subito dopo

la loro approvazione.

Le proposte di modifica dello Statuto debbono essere fatte

pervenire a tutti i Soci ordinari ed emeriti dal Presidente

almeno 60 giorni prima dell'Assemblea.

FIRMATO IN ORIGINALE: Elvio Grazioso Russi - Ilaria Virginia

Infelisi (vi è l'impronta del sigillo)